



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Ing. Claudio Pollaci

La consulenza tecnica d'ufficio: modalità operative

Seminario n. 2 - «La consulenza tecnica d'ufficio»

07/05/2025 - Aula assemblea dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Ing. Claudio Pollaci

Obiettivo del modulo

Fornire i principi, le conoscenze di base e le nozioni applicative per lo svolgimento dell'incarico di C.T.U. dal giuramento dell'incarico sino al deposito della relazione di consulenza tecnica



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Ing. Claudio Pollaci

Nomina del Consulente Tecnico (Art. 191 c.p.c.)

Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, quarto comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire. Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone.



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Ing. Claudio Pollaci

Giuramento del Consulente Tecnico

(Art. 193, comma 1 c.p.c.)

All'udienza di comparizione il Giudice Istruttore ricorda al Consulente l'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di

«BENE E FEDELMENTE ADEMPIERE LE FUNZIONI AFFIDATEGLI AL SOLO SCOPO DI FARE CONOSCERE AL GIUDICE LA VERITÀ»

Art. 193, comma 2 c.p.c.

In luogo della fissazione dell'udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio il giudice può assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento previsto dal primo comma. Con il medesimo provvedimento il giudice fissa i termini previsti dall'articolo 195, terzo comma.



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Ing. Claudio Pollaci

Attività del Consulente Tecnico (Art. 194)

Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'articolo 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi.

Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze.



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Ing. Claudio Pollaci

Garanzia del contraddittorio (Art. 194)

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi degli art.194, secondo comma, c.p.c. e art. 90, primo comma, disp. att. c.p.c. **alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali**, mentre l'obbligo di comunicazione non riguarda le indagini successive, incombando alle parti l'onere d'informarsi sul prosieguo di questo al fine di parteciparvi.

Tuttavia, qualora il consulente di ufficio rinvii le operazioni ad una data determinata, provvedendo a darne comunicazione alle parti e successivamente proceda ad un'ulteriore operazione peritale in data anticipata rispetto a quella fissata e ometta di darne avviso alle parti, l'inosservanza di tale obbligo può dar luogo a nullità della consulenza, sempre che abbia comportato, in relazione alle circostanze del caso concreto, un pregiudizio al diritto di difesa (Cass. civ., Sez. I, 07/07/2008, n. 18598).



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Ing. Claudio Pollaci

Processo verbale e relazione (Art. 195)

Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l'intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta. Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti.

La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Ing. Claudio Pollaci

I consulenti tecnici di parte (Art. 201)

Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico.

Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Ing. Claudio Pollaci

OPERAZIONI PERITALI

La legge prevede che delle operazioni peritali si rediga verbale solo quando le stesse avvengono in presenza del giudice (perché in tal caso si è “in udienza”), ma anche quando le operazioni peritali sono svolte senza la supervisione del giudice è opportuno redigere un verbale di operazioni, facendo firmare tutti i partecipanti.

Le parti hanno il diritto di partecipare alle operazioni peritali.

La presenza dei C.T.P o dei difensori non è invece necessaria nella fase della acquisizione di informazioni o di documenti.

Il C.T.U. può assumere informazioni anche presso terzi e procedere alla acquisizione di documenti, ma nei limiti degli accertamenti accessori necessari per l’espletamento dell’incarico e quindi senza violazione della distribuzione degli oneri probatori



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Ing. Claudio Pollaci

OPERAZIONI PERITALI

Il C.T.U. può avvalersi di un ausiliario o collaboratore per specifici compiti ma non per l'intero espletamento dell'incarico. In ogni caso tali figure risultano sotto il suo controllo e direzione, fermo restando la partecipazione personale del C.T.U. alle operazioni.

In ogni caso il C.T.U. assume la responsabilità morale e scientifica dell'accertamento e delle conclusioni raggiunte dal collaboratore (Cass. civ., Sez. III, 29/03/2006, n. 7243).

Con specificata autorizzazione del Giudice, resa in sede di giuramento-conferimento di incarico, o a seguito di propria successiva istanza, può invece avvalersi di veri e propri ausiliari, intesi come tecnici coadiutori e portatori di specialistiche competenze in un particolare ambito tecnico o scientifico, e la cui opera viene acquisita alla C.T.U., ma non è sostitutiva di quella del C.T.U.



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Ing. Claudio Pollaci

OPERAZIONI PERITALI

La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitano di specifiche conoscenze, pertanto il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume (...) al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche: in questo caso è consentito al C.T.U. anche acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della Domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere dalle medesime provati

(Cass.civ., Sez. III, 06/06/2003, n.9060)



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Ing. Claudio Pollaci

OPERAZIONI PERITALI

Il consulente tecnico di ufficio può tener conto di documenti non ritualmente prodotti in causa solo con il consenso delle parti, in mancanza del quale la suddetta attività dell'ausiliare è, al pari di ogni altro vizio della consulenza tecnica, fonte di nullità relativa soggetta al regime di cui all'art. 157 c.p.c., con la conseguenza che il difetto deve ritenersi sanato se non è fatto valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione peritale

*(Cass. civ., Sez. II, 19/08/2002, n. 12231;
Cass. civ., Sez. Lavoro, 14/08/1999, n. 8659)*

Ammissibilità dell'acquisizione, ad opera del consulente tecnico d'ufficio, di documentazione relativa alla certificazione catastale ed alla regolarità urbanistica dell'immobile oggetto di divisione

(Cass. civ., Sez. II, 21/08/2012, n. 14577).



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Ing. Claudio Pollaci

LA RELAZIONE DI CONSULENZA

In relazione alla natura dell'incarico la consulenza può avere un duplice valore:

- strumento di mero ausilio per il giudice ai fini della comprensione e valutazione del materiale probatorio già acquisito alla causa
(C.T.U. deducente – esistenza dei fatti)
- fonte oggettiva ed autonoma di prova allorché costituisca il mezzo indispensabile per l'accertamento di fatti rilevabili esclusivamente con il ricorso a particolari cognizioni tecniche
(C.T.U. percipiente – valutazione dei fatti).

In ogni caso la C.T.U. non mira a determinare il convincimento del Giudice sulla verità di determinati fatti



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Ing. Claudio Pollaci

LA RELAZIONE DI CONSULENZA

La relazione dovrebbe contenere:

- 1) la descrizione delle attività svolte (allegando il verbale di operazioni peritali che è sempre opportuno predisporre);
- 2) le questioni tecniche poste dal quesito;
- 3) le valutazioni accompagnate dalla motivazione delle medesime e dal richiamo alle sottostanti regole dell'arte;
- 4) le ragioni del mancato espletamento di ulteriori accertamenti eventualmente richiesti dalle parti;
- 5) l'indicazione dei parametri di riferimento (listini, cataloghi, etc.) adottati per computi, calcoli, etc.
- 6) Ogni altra indicazione utile per la comprensione delle valutazioni tecniche ed ogni altra notizia utile per orientare la decisione del giudice (rimettendo allo stesso la valutazione sulla rilevanza ed utilizzabilità).



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Ing. Claudio Pollaci

LA RELAZIONE DI CONSULENZA

I paragrafi di una relazione di consulenza potrebbero essere:

- 1) premessa e quesiti;
- 2) cronistoria dei fatti;
- 3) operazioni peritali;
- 4) risposta ai quesiti:
 - stato dei luoghi;
 - valutazioni;
 - calcoli;
 - etc.
- 5) conclusioni;
- 6) allegati.



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Ing. Claudio Pollaci

ISTANZA DI PROROGA

La richiesta di una proroga può trovare giustificazione:

- 1) nella complessità delle indagini (necessità di accertamenti complessi con particolare strumentazione, necessità di acquisire documentazione presso enti pubblici, etc.)
- 2) nella richiesta delle parti di una pausa nelle operazioni peritali per valutare una soluzione conciliativa (ma la sospensione dovrebbe essere segnalata al Giudice e non dovrebbe superare un tempo ragionevole);
- 3) in fattori aleatori (ad esempio assenza di precipitazioni in relazione ad una consulenza su problemi di infiltrazione o necessità che si realizzino particolari fattori climatici non riproducibili artificialmente).



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Ing. Claudio Pollaci

OSSERVAZIONI VARIE

Il compito del C.T.U. non è semplicemente quello di scrivere la relazione, ma di fornire al Giudice quante più informazioni utili possibili sui dati tecnici **senza mai esprimere giudizi o valutazioni giuridiche.**

Il C.T.U. deve informare il Giudice di fatti o circostanze che possono incidere sull'incarico (ad esempio, rendendo necessaria la riformulazione del quesito; indicando un'aleatorietà dei risultati della perizia; palesando il comportamento processuale delle parti).

Il diritto delle parti e dei C.T.P. a partecipare alle operazioni peritali esclude la possibilità di espletare operazioni peritali in totale autonomia da parte del C.T.U. (se non autorizzato dalle parti) e limita la possibilità di rilievi "a sorpresa" in quanto questi devono comunque avvenire con preavviso ai C.T.P. tale da consentire la loro partecipazione.



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Ing. Claudio Pollaci

OSSERVAZIONI VARIE

Il compito dei C.T.P. non è semplicemente quello “contestare” il CTU a seguito della redazione della relazione di consulenza, bensì quello di provare ad indicare, nel corso delle operazioni peritali, le ragioni della parte, sempre con “deontologia professionale”.

Nel caso di redazione di osservazioni alla consulenza da parte di un C.T.P. è auspicabile: precisione, l’indicazione di uno scenario alternativo ed evitare qualsiasi commento personale o lesivo dell’operato del CTU.



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Ing. Claudio Pollaci

Responsabilità del consulente (Art. 64)

Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti.

In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a € 10.329. Si applica l'art. 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti.



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Ing. Claudio Pollaci

Liquidazione del compenso (Art. 52 disp. att. c.p.c.)

Il compenso agli ausiliari di cui all'articolo 68 del codice è liquidato con decreto dal giudice che li ha nominati o dal capo dell'ufficio giudiziario al quale appartiene il cancelliere o l'ufficiale giudiziario che li ha chiamati, tenuto conto dell'attività svolta.

Per i C.T.U. si applica il D.M. 30/05/2002 che prevede onorari:

- **fissi;**
- **a vacazione;**
- **a percentuale;**
- **misti.**



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Ing. Claudio Pollaci

GRAZIE PER L'ATTENZIONE